



**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO
IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria, e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
- Visto il decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2007 – Definizione dei requisiti di trasparenza e delle condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati, relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state emanate le linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
- Visto il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007 – Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il decreto rettorale n. 1320 del 15 maggio 2008 con il quale è stato istituito il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità (LM-15);
- Visto il decreto rettorale n. 1465 del 22 maggio 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il verbale del 2 aprile 2009 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha espresso parere favorevole sul Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità (LM-15), proposto dal Consiglio di Corso di studio;
- Visto il verbale n. 7 dell’1 luglio 2009 con il quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al predetto Regolamento;

D E C R E T A

E’ emanato il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità (LM-15) di seguito riportato:

Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio del Corso di studio coordinato in Filologia Moderna e Scienze dell’Antichità (d’ora in poi definito Consiglio), in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento, consta di una “Parte generale” e di una “Parte speciale”.

2. La “Parte generale” è costituita dagli Articoli 1-24 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità. La “Parte speciale” è costituita dagli Allegati A, B e C.

Art. 2 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità

a. Consiglio coordinato

All’organizzazione complessiva del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità provvede il Consiglio coordinato in Filologia Moderna e Scienze dell’Antichità, composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità, nonché dai rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti eletti degli studenti, iscritti ad entrambi i corsi di laurea Magistrale.

b. Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità si propone di fornire allo studente una formazione avanzata nel campo del sapere antichistico. I laureati nel Corso di Laurea Magistrale devono acquisire una conoscenza approfondita della civiltà antica nel suo intero sviluppo dall’età greca alla fine dell’antichità; una compiuta conoscenza delle lingue e delle letterature classiche, della filologia classica e della linguistica storica; una matura riflessione sulla fortuna dei classici e sull’influenza della civiltà antica nello sviluppo della coscienza moderna.

2. Per conseguire la laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità lo studente deve aver acquisito 120 crediti. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell’ammissione.

c. Risultati di apprendimento attesi

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità ha l’obiettivo di far conseguire agli studenti i seguenti risultati di apprendimento, qui espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

a. Il laureato possiede una solida conoscenza delle lingue greca e latina nel loro sviluppo storico, delle corrispondenti civiltà letterarie, degli studi filologici classici, della fortuna dei classici sia nella forma propria del classicismo europeo, sia come storia della tradizione, della cultura e del loro studio; della storia greca dalla civiltà egea all’ellenismo e della storia romana dalle civiltà italiche alla tarda antichità e all’impero bizantino; della linguistica storica.

b. Il laureato conosce gli strumenti filologici e linguistici che consentono un accesso scientifico e controllato ai testi letterari classici e alle fonti documentarie; conosce inoltre le scienze ausiliarie della storia antica: epigrafia, papirologia, storia delle religioni, archeologia, numismatica.

c. Il laureato conosce nelle sue linee principali il dibattito scientifico relativo alle scienze dell’antichità. Tali conoscenze e capacità di comprensione saranno conseguite tramite lezioni frontali, esercitazioni, seminari e attraverso lo studio individuale, nell’ambito delle attività formative attivate nei settori scientifico-disciplinari afferenti alle letterature classiche (S.S.D. L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04) e alla storia antica (S.S.D. L-ANT/02, L-ANT/03). Esse saranno poi integrate dalle attività formative relative allo studio delle fonti e degli strumenti di ricerca storica e filologica (S.S.D. L-ANT/05, L-LIN/01, L-FIL-LET/07, M-STO/09, L-ANT/04). Lo studente potrà migliorare ed ampliare le conoscenze e le capacità di apprendimento acquisite nel perCorso di Laurea triennale attraverso l’adozione di manuali e di testi specialistici e la partecipazione ad iniziative organizzate dai docenti, mirate alla conoscenza di nuovi percorsi di ricerca e del dibattito scientifico sulle scienze dell’antichità.

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi avverrà per mezzo di prove di esame in forma orale e/o scritta.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

a. Il laureato, grazie ad un sostanziale ampliamento e approfondimento di conoscenze rispetto a quelle acquisite nella laurea triennale, sa affrontare tematiche originali applicando in modo autonomo i principali

strumenti di indagine e individuando possibili approfondimenti e collegamenti.

b. Il laureato sa elaborare le sue conoscenze e i risultati delle sue ricerche, mediandone il contenuto e il significato anche ai non specialisti.

La capacità di applicare conoscenza e comprensione sarà conseguita tramite lezioni frontali, seminari, esercitazioni individuali o di gruppo, organizzati nell’ambito delle attività formative attivate nei settori

scientifico-disciplinari L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-LIN/01, L-FIL-LET/07, M-STO/09, L-ANT/04, e nel corso della preparazione della prova finale. Lo studente sarà sollecitato, in questo secondo livello di studi, ad una riflessione critica sui testi proposti per lo studio individuale e ad un approccio filologico e metodologico più specialistico nei confronti delle tematiche oggetto di studio.

La verifica delle capacità di cui sopra prevede, nell'ambito di prove finali o *in itinere*, lo svolgimento di specifici compiti (ad esempio, l'analisi di un testo, di una fonte, una ricerca bibliografica) in cui lo studente dovrà dimostrare autonomo senso critico e capacità di risolvere problemi nuovi all'interno del quadro interdisciplinare che caratterizza il Corso di Laurea e di applicare correttamente le metodologie storiche, linguistiche e filologiche più aggiornate.

Autonomia di giudizio (making judgements)

a. Il laureato possiede una solida consapevolezza culturale e autonome capacità di giudizio nell'ambito delle scienze letterarie, filologiche, linguistiche e storiche.

b. Il laureato possiede consapevolezza e abilità nella lettura e interpretazione dei testi e delle fonti documentarie antichi.

c. Il laureato possiede consapevolezza della rilevanza sociale e culturale della tradizione letteraria antica e degli studi storici, filologici e linguistici e prontezza nell'elaborazione critica e concettuale. L'autonomia di giudizio verrà acquisita attraverso esercitazioni e seminari specifici, nell'ambito delle attività formative attivate nei settori scientifico-disciplinari afferenti alle letterature classiche (S.S.D. L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04), alla storia antica (S.S.D. L-ANT/02, L-ANT/03) e allo studio delle fonti e degli strumenti di ricerca storica e filologica (S.S.D. L-ANT/05, L-LIN/01, L-FIL-LET/07, M-STO/09, L-ANT/04). Tali attività permetteranno al laureato di leggere criticamente e interpretare i testi e le fonti documentarie antiche; di riconoscere, attraverso l'uso di metodologie proprie di ciascun campo di ricerca, i collegamenti tra i risultati degli studi letterari, filologici, linguistici e storici; di valutare autonomamente la documentazione oggetto di studio, anche quando si tratti di documentazione incompleta; di maturare una riflessione critica sul ruolo che ciascuna disciplina riveste nella società attuale e sulla sua storia ed evoluzione in rapporto alle trasformazioni storiche, culturali e metodologiche.

La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avverrà attraverso l'analisi di testi e di fonti documentarie, ricerche bibliografiche, discussioni e incontri tematici in cui lo studente dovrà dimostrare capacità di elaborazione critica e di approfondimento, che dovranno raggiungere piena maturità con la redazione e la discussione della prova finale.

Abilità comunicative (communication skills)

a. Il laureato sa comunicare in modo appropriato le proprie competenze e i risultati delle sue ricerche, sia per iscritto che oralmente, in italiano e almeno in una lingua dell'Unione europea.

b. Il laureato sa utilizzare gli strumenti informatici come veicolo di comunicazione. Le abilità comunicative sopraelencate verranno conseguite, in forma diversa, nell'ambito di tutte le attività formative previste dal Corso di Laurea, ma, in particolare, in quelle attivate nei S.S.D. L-LIN/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/07.

La loro acquisizione sarà verificata nel corso di esercitazioni e seminari, tramite gli elaborati scritti, le esposizioni orali, l'analisi e la comprensione di testi in lingua straniera, l'utilizzo di strumenti informatici per l'elaborazione di testi e le ricerche bibliografiche, opportunamente guidate, le attività di coordinamento o partecipazione in gruppi di lavoro (che potranno prevedere anche forme di comunicazione telematica), nonché attraverso la redazione e discussione della prova finale.

Capacità di apprendimento (learning skills)

a. Il laureato è in grado di leggere e comprendere le opere e le pubblicazioni scientifiche relative agli studi antichistici, oltre che in italiano, in una lingua straniera dell'Unione Europea.

b. Il laureato sa utilizzare in modo interattivo gli strumenti informatici come canali di informazione, studio e approfondimento, ad esempio bibliografico.

c. Il laureato sa affrontare in modo maturo ed autonomo lo studio di tematiche specifiche delle discipline letterarie, filologiche, linguistiche e storiche del mondo antico, scegliendo le strategie di apprendimento e di approfondimento più appropriate alle sue capacità e al contesto. Le capacità di apprendimento saranno conseguite tramite il percorso di studio nel suo complesso, con riguardo, in particolare, allo studio individuale, alla programmazione e organizzazione del tempo di studio, all'attività di ricerca bibliografica e di studio e analisi dei testi e delle fonti antiche, alla partecipazione ad

esercitazioni e seminari (che prevedono la lettura e comprensione di testi in lingua straniera e l'adozione di strumenti informatici e telematici), all'attività svolta per la preparazione della prova finale. Lo studente potrà così sviluppare capacità di apprendimento e di elaborazione tali da consentirgli di continuare a studiare, per lo più in modo autonomo, nell'ambito degli studi antichistici, in una prospettiva legata, ad esempio, ad un'eventuale attività di ricerca o ad un ulteriore sviluppo delle competenze in campo professionale.

La verifica dell'acquisizione delle capacità di apprendimento avverrà attraverso l'analisi della carriera del singolo studente in relazione alle votazioni riportate negli esami, al tempo intercorso tra la frequenza dell'insegnamento e il superamento dell'esame, lo svolgimento di forme di verifica continua durante le attività formative, nonché mediante la valutazione della capacità di auto-apprendimento maturata durante la preparazione della prova finale.

d. Sbocchi professionali

Per il laureato del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità si possono delineare i seguenti ruoli occupazionali:

- a. Insegnanti di discipline umanistiche e storiche nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.
- b. Professionisti negli enti pubblici e privati a carattere culturale (biblioteche, archivi, soprintendenze, musei, fondazioni), sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - Attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti. Il Corso di Laurea Magistrale struttura le proprie attività formative attraverso lezioni, esercitazioni, laboratori, corsi liberi ed eventuali tirocini e *stage*, anche in funzione degli sbocchi professionalizzanti. Potranno essere istituiti corsi integrati e moduli comuni. La modalità di erogazione degli insegnamenti è convenzionale.
2. I corsi di insegnamento si svolgono in due semestri e sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo).
3. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono cinque o sei in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di sei in non meno di quattro giorni alla settimana. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, e altre, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.
4. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.
5. Il Consiglio può proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea Magistrale. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
6. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia, durata e peso, in termini di crediti, siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuazione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.
7. Gli insegnamenti a scelta dello studente possono appartenere anche a settori scientifico- disciplinari già presenti come attività caratterizzanti e affini nella tabella delle attività formative, purché tali insegnamenti siano attivati all'interno dell'Ateneo e siano coerenti con il progetto formativo dello studente.

ART. 4 - Crediti formativi

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione personale per l'acquisizione di

conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Un credito formativo consta di 7 ore di didattica frontale e di 18 ore di studio individuale. Per i laboratori e le esercitazioni, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

6. Il Consiglio di Corso di Studio riconosce come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

7. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 20.

Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

8. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità.

9. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità e verifica dell'adeguata preparazione personale

L'accesso alla laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità è previsto per i laureati delle classi di laurea in Lettere (L-10 ex D.M. 270/04; 5 ex D.M. 509/99), Storia (L-42 ex D.M. 270/04; 38 ex D.M. 509/99) e Beni culturali (L-1 ex D.M. 270/04; 13 ex D.M. 509/99) attivate nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria che abbiano acquisito un totale di almeno 60 CFU nei seguenti SSD:

L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU

L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 12 CFU

L-FIL-LET/04 -Lingua e letteratura latina 12 CFU

L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina 9 CFU

L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU

Sono ammessi, inoltre, i laureati provenienti dalle suddette tre classi di laurea attivate presso altri Atenei e da altre classi di laurea triennale dell'Università della Calabria o di altre Università, i laureati quadriennali di vecchio ordinamento e quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio di Corso di Studio e ratificato dal Senato Accademico, che abbiano acquisito almeno 90 CFU nei seguenti SSD:

L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 9 CFU

L-ANT/02 -Storia greca 9 CFU

L-ANT/03 -Storia romana 9 CFU

M-STO/01 - Storia medievale 6 CFU

L-FIL-LET/02 -Lingua e letteratura greca 12 CFU

L-FIL-LET/04 -Lingua e letteratura latina 12 CFU

L-ANT/07 - Archeologia classica 9 CFU

L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU

L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina 9 CFU
M-STO/02 - Storia moderna 6 CFU

Ai fini dell'ammissione, oltre ai suddetti requisiti curriculari, è necessario dimostrare il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione personale negli ambiti classico-filologico, letterario, storico e linguistico, una solida capacità di pieno uso espositivo ed argomentativo dell'italiano, sia in forma scritta che orale, nonché un'elevata conoscenza di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea e degli strumenti informatici. Tale preparazione sarà accertata attraverso prove di ingresso (test e/o prove aperte) da svolgere obbligatoriamente prima dell'inizio dell'anno accademico, secondo modalità stabilite in un apposito bando di Ateneo. La commissione preposta alle prove di ammissione può riservarsi la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. Le prove saranno rivolte a verificare anche l'attitudine alla ricerca dello studente. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione personale.

ART. 6 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano

La verifica della conoscenza della lingua straniera spetta al titolare dell'insegnamento di Lingua e traduzione (inglese, francese, tedesca, spagnola).

Lo studente in possesso di certificati quali P.E.T., Trinity, Cervantes, Delf, Goethe-Institut *inter nationes*, acquisisce, previa istanza e relativa delibera del Consiglio, il riconoscimento di crediti di attività formative quali laboratori o esercitazioni di lingua straniera, nella tipologia delle altre attività.

ART. 7 - Opzione per il passaggio dai previgenti ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio entro il 10 settembre.

2. All'istanza di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.

3. La delibera del Consiglio di Corso di Studio si avrà entro il 30 settembre.

ART. 8 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti al Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I medesimi studenti hanno altresì la Facoltà di optare per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità previsto dal nuovo ordinamento.

2. Al Corso di Laurea specialistica in Scienze letterarie, attivato ai sensi del preesistente ordinamento, continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso, gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, resa esecutiva dal Consiglio di studio coordinato in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità che subentra, nelle attribuzioni e competenze, al precedente Consiglio.

ART. 9 - Piani di studio

1. Il piano di studi ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio ed è riportato nel Manifesto degli Studi. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studi *standard* predisposto dal Consiglio del Corso di Studio in Filologia Moderna e in Scienze dell'Antichità.

2. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio.

3. Nel caso di indicazione nel piano di studi individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

4. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo i piani di studio individuali devono essere presentati al Consiglio di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità entro il 31 ottobre. Essi vengono approvati dal Consiglio e trasmessi all'Area Didattica non oltre il 30 novembre.

5. Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità sono tenuti a seguire il Manifesto degli Studi previsto per il loro anno di immatricolazione e riportato nell'Allegato B.

ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità e trasferimenti da altri Atenei

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso di Laurea Magistrale o da altro Corso di Laurea Magistrale di altro Ateneo ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità compete al Consiglio di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità che accoglie lo studente.

2. Compete altresì al Consiglio del Corso di Studio la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione personale.

3. È altresì competenza del Consiglio di Corso di Studio la verifica della condizione dello studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso.

4. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da un Corso di Studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento da altro Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento degli esami e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

5. Per ottenere il passaggio da un Corso di Laurea Magistrale all'interno dell'Ateneo al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità lo studente dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla tra il primo giugno e il dieci settembre al Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità.

6. Per ottenere il trasferimento da altra Università lo studente dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla tra il primo giugno e il dieci settembre al Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità. Entro il dieci ottobre il Consiglio dovrà esprimersi e lo studente al quale è stato concesso il nulla osta dovrà presentare o far pervenire all'Area Didattica il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione, di norma entro il 15 ottobre.

7. La Facoltà di Lettere e Filosofia acconsente il passaggio nel limite massimo dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, tra corsi di laurea ad essa afferenti anche a studenti iscritti al primo anno di corso. Le domande dovranno essere compilate fra il primo gennaio ed il 31 marzo.

8. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità e il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità, finalizzata al conseguimento di un titolo universitario identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, occorre presentare motivata istanza al Consiglio di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità. L'iscrizione è consentita solo in caso di approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio.

3. La deliberazione in merito all'accettazione dell'istanza, all'anno al quale lo studente viene iscritto ed al riconoscimento di tutta o parte della precedente carriera in termini di crediti ed attività formative sono di competenza del Consiglio di Corso di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità.

Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione personale.

4. Alla domanda intesa ad ottenere l'iscrizione al secondo anno di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

5. La domanda dovrà essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata tra il primo giugno e il dieci settembre al Presidente del Consiglio di Corso di Studio. La delibera da parte del Consiglio di Corso di Studio dovrà essere emanata entro il 10 ottobre.

ART. 12 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità, e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.

2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre due settimane dall'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Corso di Studio.

3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. È altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un Corso di Studio.

4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel decreto rettorale relativo alle tasse e ai contributi.

5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità.

ART. 13 - Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Manifesto degli Studi (allegato B). L'accertamento del profitto è individuale.

3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).

4. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, o in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

5. La verifica del profitto per la prova finale non prevede una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".

6. Nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

In tale numero non sono comprese eventuali prove *in itinere* organizzate nell'ambito dei corsi di insegnamento.

7. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal professore titolare del corso.

8. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla commissione esaminatrice in

apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.

9. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici.

10. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

11. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

12. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.

13. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 22 del presente Regolamento.

14. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

15. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.

16. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.

17. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.

18. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.

19. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su comunicazione dei professori titolari, trasmette all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.

3. La Commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari professori diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio.

4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso Corso di Laurea Magistrale - o di più corsi di studio della stessa Facoltà - sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il Presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dal Preside della Facoltà .

5. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

6. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

7. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o

assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

8. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

9. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.

10. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

11. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi a eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 15 - Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio nomina annualmente un delegato all'orientamento, che ha il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità, curarne la diffusione, partecipare alle attività coordinate a livello di Facoltà e di Ateneo.

2. Nel Corso di Laurea Magistrale è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale compito a un professore di ruolo o a un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.

4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

- a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi di corso;
- b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
- c) i corsi intensivi;
- d) le attività di tutorato *in itinere*;
- e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio può attivare corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'attività di tutorato *in itinere* ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità (Allegato C). L'attribuzione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori, e comunque in modo tale che a ciascun professore di ruolo vengano assegnati ogni anno non più di 60 studenti. Distinte attività di tutorato possono essere svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca (vedi Allegato C), reclutati attraverso bandi di selezione pubblica.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 16 - Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio, quando previste dal Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale, possono svolgersi presso Strutture Universitarie oppure presso Enti pubblici o privati con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.

2. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale compito ad un professore di ruolo o ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio.

3. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio o dall'eventuale suo delegato. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno, da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto stesso.

4. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività o, in alternativa, un certificato rilasciato dal Tutor Accademico e dal Tutor Aziendale (nel caso di tirocinio esterno).

Sulla base di tale documentazione il Presidente del Consiglio, o l'eventuale suo delegato, attribuisce i relativi crediti o, in alternativa, sottopone tale documentazione all'approvazione del Consiglio per l'attribuzione dei crediti.

ART. 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo

1. La Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella presentazione e discussione pubblica di una tesi originale e di provato valore scientifico, elaborata dallo studente sotto la guida di almeno un relatore, su un argomento scelto nell'ambito degli insegnamenti seguiti. La prova finale comporta l'acquisizione di 18 crediti formativi.

2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi in aggiunta al quale è possibile attribuire la lode. L'eventuale attribuzione della lode è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione.

4. La valutazione finale è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle attività formative, pesati sulla base dei crediti attribuiti a ciascuna di esse. Alla somma della media si possono aggiungere fino ad un massimo di 8 punti determinati in base al seguente schema:

- fra 0 e 6 punti per la prova finale;

- fra 0 e 2 punti per la carriera dello studente o per eventuali attività integrative deliberate nel Consiglio di Facoltà.

Per l'attribuzione di questi punteggi, il Consiglio di Corso di Studio delibera una specifica tassonomia che resta in vigore fino all'eventuale delibera successiva

Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali.

6. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale presenta domanda di ammissione sul sito internet dell'Area Didattica (www.segreterie.unical.it), nel rispetto delle scadenze pubblicate sul sito stesso.

7. La tesi di Laurea Magistrale è elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore e di un correlatore e deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno quindici giorni prima della prova finale. La tesi può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

8. Il relatore della tesi di Laurea è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

9. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

10. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche anche per via telematica dal Consiglio di Corso di Studio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto.

11. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università

12. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Preside di Facoltà.

13. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
14. La Commissione per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
15. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
16. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio di Corso di Studio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.
18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel relativo bando, tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio di Corso di Studio;
 - il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 19 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso Università estere è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di Studio allegando la

documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire e di cui intende richiedere il riconoscimento (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto). Il Consiglio di Corso di Studio delibera le frequenze, le attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di Studio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.

3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il consiglio di corso di studi delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
4. Lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Studio istanza di riconoscimento *in itinere* delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.
5. Su tali istanze il Consiglio di Corso di Studio esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio di Corso di studio ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.
6. Copia delle delibere del Consiglio di Corso di Studio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'ufficio Socrates dell'Ateneo.
7. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
8. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
9. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.
10. I professori di ruolo del Corso di Laurea Magistrale che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica, secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

ART. 20 –Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso” e “fuori corso”

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità prevede che per essere iscritto "regolarmente in corso" al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 45;

Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfa le condizioni di cui al comma precedente può:

- a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno;
- b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

Lo studente impegnato non a tempo pieno che non soddisfa le condizioni di cui al comma precedente deve iscriversi come non regolarmente in corso.

2. Viene considerato “fuori corso” lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

3. Gli studenti “non regolarmente in corso” e gli studenti “fuori corso” sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

4. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti “non regolarmente in corso” possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 21 - Rinuncia agli studi e decadenza

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'Area Didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio di Corso di Studio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro il 10 ottobre successivo.
4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria ed è accertata dal titolare dell'insegnamento anche attraverso rilevazione periodica. Il docente si può avvalere della rilevazione della frequenza ai corsi in sede di valutazione complessiva dell'impegno dello studente nelle prove di accertamento del profitto.
2. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio dei corsi, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

ART. 23 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio in Filologia Moderna e Scienze dell'Antichità, con una periodicità non superiore a 3 anni, realizza una revisione del proprio regolamento didattico, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In occasione di tale revisione, il Consiglio di Corso di Studio verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

ART. 24 – Programmazione, coordinamento e verifica della qualità e dell'efficacia delle attività formative

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità si pone come obiettivo prioritario quello di favorire il conseguimento del titolo di studio entro la durata normale prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento e di ridurre il numero degli abbandoni.
2. La verifica del conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio dei singoli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto riguarda i processi di apprendimento degli studenti stessi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nel corso dei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza tra crediti assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei professori di ruolo o a difformità di impostazioni valutative dei professori di ruolo in ordine al profitto degli studenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Corso di Studio provvede alla valutazione della qualità e alla verifica dei risultati delle attività formative dell'anno accademico precedente, comprese quelle relative al tutorato. I risultati di tale verifica sono presentati in un rapporto annuale, inviato alla Facoltà ed alla Commissione Didattica di Ateneo, diretto a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e di difficoltà e suggerendo i possibili rimedi.

ALLEGATO A

Offerta formativa A.A. 2009/2010

Attività formative caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU
Lingue e Letterature classiche	L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina	36
Storia antica	L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana	30
Fonti, tecniche e strumenti della ricerca storica e filologica	L-ANT/04 Numismatica L-LIN/01 Glottologia e linguistica	9
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (min 48)		75

Attività affini ed integrative

ambito disciplinare	settore	CFU
Attività formative affini o integrative	L-ANT/05 Papirologia L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina	15
Totale crediti riservati alle attività affini ed integrative (min 12)		15

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare	CFU	
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale	18	
Ulteriori conoscenze linguistiche	3	
Abilità informatiche e telematiche	0	
Tirocini formativi e di orientamento	0	
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	0	
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		
Totale crediti altre attività		30
CFU totali per il conseguimento del titolo	120	

ALLEGATO B

Manifesto degli Studi A.A. 2009/2010

ANNO	SSD	INSEGNAMENTO	CFU	CODICE GISS
I anno	L-FIL-LET/04	Filologia latina	9	27001262
	L-LIN/01	Glottologia	9	27001269
	L-ANT/03	Storia economica e sociale del mondo antico	6	27001315
	L-ANT/02	Storia greca	9	27001064
	L-FIL-LET/02	Filologia greca	6	27001310
	L-ANT/03	Storia romana	9	27001070

DECRETO RETTORALE N. 1975

	L-ANT/05	Papirologia	6	27001316
	L-ANT/05	Laboratorio di Papirologia	3	27001317
	TOT. CFU		57	
II anno	L-FIL-LET/02	Lingua e Letteratura greca (Letteratura teatrale greca 6 CFU + Storia della lingua greca 6 CFU)	12	
	L-FIL-LET/04	Storia della lingua latina	9	27001314
	L-ANT/02	Storia della storiografia antica (Storia della storiografia antica - mod. A 3 CFU + Storia della storiografia antica mod. B 3 CFU)	6	27001313
	L-FIL-LET/07	Storia bizantina	9	27001116
		A scelta tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo	9	27001405
		Prova finale	18	27000022
	TOT. CFU		63	
CFU totali per il conseguimento del titolo			120	

Le schede relative a ciascun insegnamento, nonché gli orari e i programmi dei corsi, sono pubblicati sul sito della Facoltà di Lettere e Filosofia (<http://lettere.unical.it>) e sul sito del Corso di Laurea Magistrale.

Docenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità

De Sensi Sestito Giovanna (PO)
 Ferrario Matilde (PA)
 Fuoco Ornella (RU)
 Giordano Manuela (RU)
 Gostoli Antonietta (PO)
 Intrieri Maria (PA)
 Morrone Rosina (RU)
 Perrelli Raffaele (PO)
 Trumper John (PO)

Gli orari di ricevimento dei docenti sono pubblicati sul sito della Facoltà di Lettere e Filosofia (<http://lettere.unical.it>).

ALLEGATO C

Attività di tutorato

Docenti Tutor del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità:

Manuela Giordano

Strutture e servizi per gli studenti

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità offre, attraverso l'attività di propri collaboratori didattici, servizi di assistenza agli studenti per la compilazione dei piani di studio; informazioni sui corsi, sugli orari di ricevimento dei docenti, sulle aule di lezione e sui programmi; supporto alle matricole e agli

DECRETO RETTORALE N. 1975

studenti che si trasferiscono da altro Ateneo o effettuano il passaggio da altro Corso di Laurea; informazioni sul nuovo ordinamento universitario ex D.M. 270/2004 e sui nuovi corsi di laurea e di laurea Magistrale attivati presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; assistenza ai docenti per il reperimento delle aule di lezione e per la pubblicazione e diffusione di avvisi relativi ai corsi (orari, seminari, risultati prove scritte etc.) e all'attività didattica in genere.

Il servizio si svolge presso il cubo 28 A (piano terra), dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00. È possibile contattare i collaboratori didattici per telefono (0984-494549) e per posta elettronica (tutor_letters@libero.it).

Collaboratore didattico (tutor) del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità: Nicola De Santis

La segretaria del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità è la Dott.ssa Silvana Filice, che riceve presso il cubo 28 A (piano terra) – tel. 0984-494538; e-mail: cdllettere@unical.it.

27 luglio 2009

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET